



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **21 AGO. 2017**

Protocollo N° **353586** /

Class: **C101** Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Nuova normativa in materia di Terre e rocce da scavo. D.P.R. 13.06.2017, n. 120. Primi indirizzi orientativi

Alle Province del Veneto
Alla Città Metropolitana di Venezia
All'ANCI Veneto
All'ARPAV Direzione Generale
Alla Confederazione degli industriali del Veneto
Alla Confartigianato Veneto
All'ANCE Veneto
Alla Direzione Difesa del Suolo
Alla Direzione Operativa
Alla Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
Alla Direzione Commissioni Valutazioni
LORO SEDI

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 183, del 07.08.2017, è stato pubblicato il D.P.R. n. 120 del 13.06.2016, recante:

Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 16.

Detta disposizione normativa sostituisce e abroga tutte le precedenti norme relative alla gestione delle terre e rocce da scavo e costituisce, pertanto, l'unico riferimento tecnico/normativo in materia dalla data della sua entrata in vigore, fissata al 22 agosto 2017.

In fase di prima applicazione del regolamento in parola, che introduce significative modifiche procedurali rispetto alla previgente normativa, si intendono fornire alcune indicazioni applicative e orientative agli operatori del settore e alle autorità competenti coinvolte, al fine di rendere omogenei, a livello regionale, i criteri e le modalità con le quali dare applicazione al regolamento stesso.

I principali aspetti sui quali si rileva l'opportunità di fornire primi indirizzi applicativi riguardano il campo di applicazione, le novità in materia di gestione delle terre e rocce provenienti da cantieri di bonifica, l'ambito nel quale rimane applicabile la previgente disciplina e le indicazioni di carattere transitorio.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

pec ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV

Cod. Fisc. 80007580279

P IVA 02392630279



Campo di applicazione

Il regolamento si pone l'obiettivo della semplificazione della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo e si applica:

- a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006;
- b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (art. 183, comma 1, lett. *bb*) del d.lgs. n. 152/2006;
- c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185, c. 1, lett. *c*) del d.lgs. n. 152/2006, nel caso di progetti di opere assoggettate a V.I.A.;
- d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica (Titolo V, parte IV, del d.lgs. n. 152/2006).

Terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto

Le terre e rocce da scavo, per acquisire la qualifica di *sottoprodotti e non rifiuti*, devono rispondere ai criteri stabiliti dall'art. 184-*bis*, del d.lgs. n. 152/2006, con le modalità procedurali stabilite all'art. 4 del regolamento: *Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti*.

Appare del tutto evidente, dal combinato disposto degli art. 2, comma 1, lett. *e*), dell'art. 4 e dell'Allegato 4, che la sussistenza dei requisiti di cui al citato art. 4, e specificatamente riferito al comma 2, lett. *d*), "soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III del presente regolamento, per le modalità di utilizzo dei cui alla lettera *b*)", sono attestati/dimostrati previa esecuzione di caratterizzazione chimico-fisica con le modalità definite dall'Allegato 4, pertanto tramite analisi di laboratorio.

Di rilievo, anche se ciò non costituisce una vera e propria novità rispetto alla previgente normativa, la suddivisione nelle tre specifiche procedure da adottarsi, con riferimento ai volumi di scavo prodotti nei singoli cantieri, in funzione delle seguenti fattispecie:

1. cantieri di piccole dimensioni, ovvero cantieri i cui progetti di opere prevedono quantità di terre e/o rocce escavate **inferiori a 6.000 metri cubi** calcolati sulla sezione di progetto, indipendentemente dal fatto che detti progetti ricadano o meno tra quelli assoggettati a VIA/AIA (art. 2, Punto 1, lett. *t*);
2. cantieri di grandi dimensioni costituiti da progetti di opere che prevedono produzione di terre e rocce **eccedenti i 6.000 metri cubi** di materiale escavato (volumi calcolati sulle sezioni di progetto) e assoggettate alle procedure di VIA/AIA (art. 2, Punto 1, lett. *u*);
3. cantieri di grandi dimensioni costituiti da progetti di opere che prevedono produzione di terre e rocce eccedenti i 6.000 metri cubi di materiale escavato (volumi calcolati sulle sezioni di progetto), **non assoggettate alle procedure di VIA/AIA** (art. 2, Punto 1, lett. *v*);

Relativamente ai cantieri così definiti di "grandi dimensioni", il regolamento distingue quelli i cui progetti di opere sono assoggettati alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e/o di Autorizzazione integrata ambientale (rispettivamente disciplinate dalla Parte II, Titoli III e III-*bis*, del d.lgs. n. 152/2006), e quelli il cui progetto delle opere, ancorché con previsioni di scavo eccedenti i 6.000 mc, non sono assoggettati alle richiamate procedure.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

pec. ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV



Nel primo caso (opere assoggettate a VIA/AIA) è prevista la predisposizione del "Piano di utilizzo" di cui all'art. 15, secondo le modalità operative indicate nell'Allegato 5; mentre, per le terre e rocce generate in cantieri di grandi dimensioni i cui progetti di opere non sono sottoposti a VIA o AIA (art. 22), il produttore attesta i requisiti di sottoprodotto di cui all'art. 4, e ambientali di cui all'art. 20, mediante la predisposizione e la trasmissione all'autorità competente, della dichiarazione di attestazione (dei requisiti) con le modalità previste dall'art. 21, *Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni*.

Quanto infine alle terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri definiti di "piccole dimensioni", ovvero quei cantieri in cui si producono scavi fino ad un massimo di 6.000 mc, si applica a sua volta l'analoga procedura di cui ai richiamati artt. 20 e 21 del Titolo II, *Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni*.

Va rilevata la diversa tempistica prevista per la presentazione, all'autorità competente, della documentazione di cui ai Piani di Utilizzo (art. 9) o della dichiarazione (art. 21) prima dell'avvio dei lavori di scavo che è così fissata:

Tipologie di cantieri	Tempi di presentazione della documentazione prima dell'inizio dei lavori del cantiere
Grandi dimensioni assoggettati a VIA/AIA	90 giorni
Grandi dimensioni non assoggettati a VIA/AIA	15 giorni
Piccole dimensioni	15 giorni

3

Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (art. 23)

L'istituto del deposito temporaneo dei rifiuti è regolamentato dall'art. 183, comma 1, lett. *bb*) del d.lgs. n. 152/2006, che stabilisce tempi, quantità e prescrizione tecniche, nel rispetto delle quali il produttore dei rifiuti ha la facoltà di effettuare, presso il luogo di produzione, il deposito di rifiuti senza che questo sia oggetto di espressa autorizzazione.

Il regolamento in esame, all'art. 23, stabilisce per le terre e rocce da scavo che mantengono la qualifica di rifiuti ed identificate ai codici CER 170504 o 170503*, condizioni di deposito temporaneo diverse da quelle previste dal sopra richiamato art. 183, comma 1, lett. *bb*), in particolare prevedendo maggiori volumi di rifiuti (terre e rocce) tenuti in deposito.

Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti

Il Titolo V, art. 24, del regolamento, in ordine a quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. *c*), del d.lgs. n. 152/2006, ovvero all'esclusione dal campo di applicazione dalla normativa sui rifiuti del suolo non contaminato utilizzato nello stesso sito dal quale è stato scavato, sostanzialmente nulla cambia rispetto alle previgenti modalità relativamente alla descritta fattispecie.

Il nuovo regolamento stabilisce, tuttavia, che nel caso in cui la produzione delle terre e rocce avvenga nell'ambito della realizzazione di opere sottoposte a VIA, la sussistenza dei requisiti di cui al citato art. 185, comma 1, lett. *c*), venga effettuata in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale, tramite la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", secondo modalità indicate al comma 3 dell'art. 24, i cui esiti vanno trasmessi all'autorità competente oltre che all'ARPAV.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV



Terre e rocce da scavo dei siti oggetto di bonifica (Titolo II, Capo II, art. 12)

Ulteriore elemento di rilievo è costituito dal fatto che il regolamento introduce, al Titolo II, alcuni elementi di novità in materia di gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica.

Preso atto che l'art. 8 definisce l'ambito di applicazione del regolamento per i cantieri di grandi dimensioni come definiti all'art. 2, comma 1, lett. *u*), si evidenzia, in primo luogo, che quanto previsto dall'art. 12, - *Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica* - consente, a determinate condizioni, l'utilizzo come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica.

Norma, tuttavia, che si applica alle terre e rocce da scavo generate in un sito oggetto di bonifica qualora questo rientri tra i cantieri definiti di grandi dimensioni e il cui progetto sia soggetto alle procedure di Valutazione di impatto ambientale.

Fermi restando gli esiti della caratterizzazione del sito effettuata ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, l'utilizzo delle terre è consentito anche in siti diversi da quello dal quale sono state generate, previa "validazione" dei requisiti della loro qualità ambientale (art. 4) riferiti sia al sito di produzione che a quello di destinazione. Validazione da eseguirsi da parte di ARPAV.

Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (Titolo V, artt. 25 e 26)

In tema di terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica, è di diversa natura il dettato degli artt. 25 e 26, che regolamentano la gestione delle terre e rocce generate dall'attività di scavo realizzata nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, stabilendo quali sono le procedure da adottarsi; il loro utilizzo è sempre consentito all'interno del sito di bonifica a condizione che sia garantita la conformità delle CSC per la specifica destinazione d'uso o rispetto ai valori di fondo naturale.

La fattispecie di cui al Titolo V riguarda i siti di bonifica che non rientrano tra quelli di cui al Titolo II, Capo II, del D.P.R.; pertanto le relative procedure si applicano ai siti di piccole dimensioni e di grandi dimensioni non soggetti alle procedure di VIA.

Norma transitoria (art. 27, c. 1)

Corre l'obbligo di evidenziare che il regolamento in questione prevede la possibilità, da parte dei soggetti interessati, qualora ne ravvedano l'opportunità, di avvalersi della nuova disciplina semplificata di gestione delle T&R, anche per i procedimenti in corso, avviati ai sensi delle diverse normative vigenti al momento della sua pubblicazione sulla G.U., sempreché ne venga data comunicazione all'autorità competente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R., ovvero entro il 21.02.2018.

Infatti, come riporta l'articolo 27, nelle disposizioni transitorie finali, *...al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggi o dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 162, o dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21 adeguato alle disposizioni e alle procedure definite dal presente regolamento. Decorso il termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo o la suddetta dichiarazione conforme alle disposizioni del presente regolamento, le opere sono portate a termine secondo la procedura previgente....*

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV



Per quanto sopra è facoltà dei soggetti che a vario titolo (proponenti, progettisti, Direzione lavori) hanno prodotto la documentazione prevista dal D.M. 161/2012 o dall'art. 41-*bis* del D.L.69/2013, convertito con legge 98/2013, di avvalersi dell'assoggettamento alla disciplina e alle modalità di gestione previste dal nuovo regolamento.

Va da sé che nel caso in cui i soggetti di cui sopra, che abbiano in corso una procedura di gestione delle terre e rocce da scavo, non rilevino l'opportunità di modificare il proprio progetto per adeguarlo al nuovo regolamento, potranno proseguire la gestione delle terre e rocce da scavo secondo le modalità già in uso con la previgente disciplina fino al termine dei lavori previsti dal progetto medesimo.

A tale ultimo riguardo va rammentato che la normativa previgente si applicherà anche a tutte le eventuali modifiche e aggiornamenti ai piani e progetti di utilizzo che dovessero formalmente prospettarsi dopo l'entrata in vigore del regolamento in parola.

Ciò resta valido anche per i progetti che prevedevano produzione di terre e rocce da scavo approvati precedentemente al DM 161/2012 e al D.L. 69/2013, convertito con legge 98/2013, e dell'ex art. 186 del d.lgs. n.152/2006, per il quale, nell'ordinamento regionale, il riferimento è costituito dalla ex D.G.R.V. 2424/2008 e s.m.i.

Resta escluso dal campo di applicazione del regolamento il disposto dell'art. 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006, che riguarda la movimentazione dei sedimenti spostati all'interno di acque superficiali rimanendo, pertanto, invariata la modalità gestionale attualmente adottata dalle UU.OO. Genio Civile e Forestale.

Indirizzi operativi

In conclusione, preso atto della novellata disposizione normativa, il D.P.R. n. 120 del 13.06.2017, a far data dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 22.08.2017, costituisce l'unico riferimento normativo in materia di terre e rocce da scavo ai fini della loro qualifica come *sottoprodotti e non rifiuti* ai sensi dell'art. 184-*bis*, del d.lgs. n. 152/2006.

Trovano pertanto abrogazione le previgenti norme costituite dal D.M. 161/2012, dagli artt. 41, comma 2 e 41-*bis* del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni con legge 98/2013, e dall'art. 184-*bis*, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 152/2006. Quanto all'ex art. 186, del d.lgs. n. 152/2006 (e relative modalità applicative previste dalla D.G.R.V. n. 2424/2008), la sua abrogazione ha coinciso con l'entrata in vigore del D.M. 161/2012, ovvero dal 06.10.2012.

Per i progetti di opere per i quali le procedure di gestione delle terre e rocce da scavo sono attive alla data di entrata in vigore del regolamento, si ribadisce che rimangono invariate le modalità gestionali in uso, comprese le procedure per le loro modifiche e aggiornamenti, salvo che i soggetti interessati non optino per il passaggio alle disposizioni del nuovo regolamento, come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 27.

Per quanto sopra le note del Segretario regionale all'Ambiente n. 124230 in data 21.03.2013, recante *Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Procedure in merito all'applicazione del D.M. n. 161/2012 sul territorio regionale*; e n. 397711 in data 23.09.2013, recante *Terre e rocce da scavo. Indirizzi operativi* (e relativi allegati Modelli 1 e 2) devono ritenersi superate dalla presente e quindi non più applicabili a far data dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 120/2017.

Continuano ad esplicare efficacia, limitatamente ai soli progetti di opere non assoggettate alle procedure dei VIA, le note del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 87720 del 21.02.2014 *Terre e rocce da scavo. Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 185, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 e*

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV



s.m.i. e n. 127310 in data 21.03.2014, *Terre e rocce da scavo. Modulistica per il riutilizzo del suolo nello stesso sito in cui è stato escavato.*

Ferma restando la norma transitoria di cui all'art. 27, comma 1, sopra richiamata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 13.06.2017, n.120, la modulistica regionale, già allegata alla richiamata nota del Segretario regionale all'Ambiente n. 397711 del 23.09.2013, è sostituita da quella di cui agli Allegati al medesimo D.P.R., in particolare gli Allegati 6 (dichiarazione di utilizzo), 7 (documento di trasporto) e 8 (dichiarazione di avvenuto utilizzo).

Le modalità di trasmissione all'Autorità Competente e all'ARPAV della documentazione di cui agli allegati richiamati e delle dichiarazioni di attestazione dei requisiti di sottoprodotto oltre che di tutte le altre informazioni previste (dichiarazione di utilizzo, documento di trasporto, dichiarazione di avvenuto utilizzo ecc.), rimangono invariate rispetto a quanto attualmente in uso.

Stante la piena corrispondenza dei contenuti della modulistica ora in uso (Modelli 1 e 2) con quelli previsti dai citati Allegati 6 e 8, fino ad avvenuto adeguamento dell'applicativo *web* gestito da ARPAV per la predisposizione delle dichiarazioni alle nuove disposizioni normative, potrà essere ancora utilizzata la modulistica regionale costituita dai modelli sopra richiamati.

L'Autorità competente è da intendersi l'Autorità che approva il progetto di realizzazione dell'opera oggetto della gestione delle terre e rocce da scavo.

Resta altresì confermata l'opportunità che tutta la documentazione inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, oggetto della disciplina in parola, venga inviata per opportuna conoscenza anche ai Comuni interessati (dall'attività di produzione e utilizzo), ancorché detta incombenza non sia espressamente prevista dal regolamento.

I presenti indirizzi orientativi saranno pubblicati sul seguente sito *web* della Regione del Veneto:

<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/rifiuti>

La struttura regionale è a disposizione per ogni chiarimento.

Il Direttore
Dott. Ing. Luigi Fortunato

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKU ECV